



Oggetto: Informativa Imposta di Soggiorno

Si informa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale che disciplina l'Imposta di Soggiorno, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pomezia.

COSTI

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 10 notti da chi soggiorna nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Pomezia ed è determinata nella seguente misura:

A) Strutture alberghiere

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (in euro) a notte
1 STELLA	1,00
2 STELLA	1,00
3 STELLA	1,00
4 STELLA	2,00
5 STELLA	2,00

B) Campeggi, agriturismi B&B, residence, case vacanze, case per ferie, country house o residenze di campagna, guest house o affittacamere: € 1,00 al giorno.



CITTÀ DI POMEZIA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA

CAPITALE

Settore 4 – Servizi finanziari

ESENZIONI D'IMPOSTA

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. minori entro il decimo anno di età;
2. i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
3. i genitori o accompagnatori, che assistono i minori di 18 anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
4. i diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
5. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
6. il personale appartenente alle forze armate, al personale del corpo dei vigili del fuoco e della protezione civile che abbiano necessità di soggiornare a Pomezia per esclusive esigenze di servizio e limitatamente alla durata dello stesso, previa esibizione della relativa attestazione da parte del comando di appartenenze;
7. i residenti nel Comune di Pomezia.

Le esenzioni previste dai punti 2) a 6) sono subordinate alla presentazione della dichiarazione di esenzione direttamente al gestore della struttura, che ne curerà la conservazione. Tali dichiarazioni saranno rese sui moduli disponibili sull'apposito portale dedicato all'imposta. Le dichiarazioni di esenzione presentate dai clienti per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta, dovranno essere trattenute dal gestore della struttura e conservate nel rispetto delle disposizioni di cui al d.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e potranno essere oggetto di richiesta ai fini di un successivo controllo da parte degli uffici comunali.

OBBLIGHI DEL GESTORE

Complesso Selva dei Pini
S.R. 148 – Via Pontina km. 31.400

www.comune.pomezia.rm.it



CITTÀ DI POMEZIA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA

CAPITALE

Settore 4 – Servizi finanziari

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pomezia sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale è maturato il presupposto impositivo, i gestori sono obbligati a presentare la dichiarazione cumulativa esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno indicate da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e Finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020. Sino all'approvazione del predetto provvedimento si applicano le modalità di trasmissione a mezzo di apposito portale dedicato, messo a disposizione dall'ente sul proprio sito istituzionale.

A tal fine, i gestori delle strutture ricettive che ne risultano sprovvisti, richiedono all'Ufficio Tributi le credenziali che consentono l'accesso al portale per la compilazione on line delle dichiarazioni.

3. Nella dichiarazione dovrà essere indicato il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nell'anno di riferimento, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. **L'obbligo di dichiarazione sussiste anche per i periodi in cui non sono stati registrati pernottamenti presso la struttura ricettiva**

VERSAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

Ogni gestore dovrà inserire sul portale dell'imposta di soggiorno i dati relativi al numero degli ospiti, dei pernottamenti e degli importi incassati per ogni mese.

La richiesta per il rilascio delle credenziali d'accesso al portale deve essere indirizzata alla mail tributi.entrate@comune.pomezia.rm.it.

Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato ogni 3 mesi entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre ovvero:

- versamento imposta 1° trimestre scadenza 10 aprile;
- versamento imposta 2° trimestre scadenza 10 luglio;

Complesso Selva dei Pini
S.R. 148 – Via Pontina km. 31.400



CITTÀ DI POMEZIA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA

CAPITALE

Settore 4 – Servizi finanziari

- versamento imposta 3° trimestre scadenza 10 ottobre;
- versamento imposta 4° trimestre scadenza 10 gennaio.

Il versamento dell'imposta dovrà avvenire attraverso il sistema pagoPA®, seguendo le istruzioni di seguito riportate:

1. sul sito web <https://pomezia.comune.plugandpay.it> accedendo alla sezione relativa agli avvisi predeterminati e inserendo il codice IUV presente sull'avviso. E' possibile scegliere tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro, CartaSi, etc), bonifico bancario anche utilizzando il circuito MyBank, Pay Pal se si dispone di un relativo account e tramite i canali on line di Posteitaliane;
2. presso gli sportelli degli uffici Postali utilizzando il bollettino postale;
3. utilizzando il circuito CBILL presente sugli home banking, selezionando l'Ordine nell'elenco delle Aziende e riportando il Numero Avviso di 18 caratteri e l'importo;
4. presso le tabaccherie con circuito Banca 5, Sisal e Lottomatica tramite il Codice a Barre presente sulla stampa dell'avviso. Qualora il codice a barre non venga letto, nella modalità manuale potrebbe essere richiesto il codice Azienda riportato sull'avviso. presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, etc). L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderentielenco>.

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

SANZIONI

Complesso Selva dei Pini
S.R. 148 – Via Pontina km. 31.400

www.comune.pomezia.rm.it



CITTÀ DI POMEZIA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA

CAPITALE

Settore 4 – Servizi finanziari

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni amministrative, dalla legge del 24 novembre 1981, n. 689. 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta al 15%. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo. 3.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art.8 si applica la sanzione del 100 per cento dell'imposta dovuta. 4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.8 comma 1 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Teresa Marino.

Per informazioni di maggiore dettaglio e per la visione del Regolamento, si invita a consultare il sito web del Comune di Pomezia.

Infine, per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Tributi con le seguenti modalità: telefono 06/91146311-258 oppure tramite e-mail: tributi.entrate@comune.pomezia.rm.it indicando un contatto telefonico per eventuali necessità di recall..

Su appuntamento previa prenotazione da effettuarsi attraverso i servizi on line del Comune di Pomezia.

Complesso Selva dei Pini
S.R. 148 – Via Pontina km. 31.400

www.comune.pomezia.rm.it

Servizio
Tributi



CITTÀ DI POMEZIA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Settore 4 – Servizi finanziari

Il funzionario responsabile dell'ufficio tributi
Dott.ssa T. Marino

Complesso Selva dei Pini
S.R. 148 – Via Pontina km. 31.400

www.comune.pomezia.rm.it